



COMUN GENERAL DE FASCIA
Servizio Entrate



COMUNE DI CANAZEI
Provincia di Trento

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI ACQUEDOTTO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 39 DD. 27.12.2013

IN VIGORE DAL 01.01.2014

CAPO I GESTIONE DELL'ACQUA

art. 1 PREMESSE

Il servizio di distribuzione dell'acqua potabile è assunto dal Comune in economia, in base ai vigenti decreti per l'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte del Comune.

Per utenze si intende, in linea di principio, il titolare del contratto di fornitura che, normalmente, coincide con l'esistenza di un contatore.

Nel caso di contatori unici a servizio di più utenze, dovrà essere considerato il numero totale delle utenze servite da ogni contatore.

Le norme tecniche ed amministrative per l'esercizio dell'acquedotto sono previste dal presente Regolamento.

CAPO II DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

art. 2 USI DELL'ACQUA

L'acqua verrà in primo luogo distribuita per uso potabile domestico, mentre sarà facoltativa la fornitura per altri usi. E' comunque esclusa la fornitura per usi agricoli cioè per l'innaffiamento ed irrigazione dei campi e prati, esclusi orti e piccoli giardini.

Sono quindi istituite le seguenti categorie di fornitura:

A	USO DOMESTICO	Diretto al soddisfacimento dei bisogni tipici dell'unità abitativa e relative pertinenze quali: cortili, anditi, orti, animali inservienti direttamente la stessa;
B	USO NON DOMESTICO	Diretto al soddisfacimento di tutti i bisogni non domestici di qualsiasi specie (Alberghi, bar, esercizi commerciali e artigianali, uffici e simili. Si considera destinata ad uso promiscuo l'acqua utilizzata sia per i servizi igienici e per gli altri ordinari impieghi domestici che per attività non domestiche di qualsiasi specie aventi carattere duraturo. Quando l'acqua debba servire diversi usi, soggetti a differenti tariffe, ed il Comune non ritenga opportuno installare alimentazioni distinte per i predetti usi, regolandoli con altrettanti contratti di fornitura, e sempre che non si tratti di forniture temporanee, può essere stipulato un unico contratto ad uso promiscuo. In tal caso viene installato un solo apparecchio misuratore su di un'unica presa)
B1	Uso edifici a destinazione pubblica ed impianti sportivi	Enti pubblici, scuole, case di cura e di riposo, ospedali, etc.. ed impianti sportivi (piscine, etc.)
B2	uso abbeveramento zootecnico	Si considera destinata a tale uso l'acqua utilizzata per l'abbeveramento degli animali.
B3	Uso allevamento ittico	Per vasche allevamenti ittici.
B4	uso produzione di neve programmata	Produzione della neve
B5	Allacciamenti a carattere temporaneo	Cantieri.

B6	Bocche antincendio	Idranti, bocche antincendio, etc..
----	---------------------------	------------------------------------

L'acqua potabile viene fornita anche per uso pubblico attraverso gli impianti di cui all'articolo successivo.

I consumi relativi alle singole categorie sono rilevati sulla base delle indicazioni di appositi contatori o con altri sistemi idonei al rilevamento del consumo.

Eventuali forme provvisorie possono essere conteggiate a forfait.

E' fatto assoluto divieto di rivendita dell'acqua.

art. 3

IMPIANTI PER USO PUBBLICO

Sono considerati impianti per usi pubblici:

a) le fontane pubbliche;

b) le bocche di annaffiamento di strade e giardini pubblici;

c) le bocche antincendio (idranti) installate sul suolo pubblico o comunque riconosciute di uso pubblico.

L'installazione degli impianti di cui al presente articolo viene eseguita dal gestore su richiesta e a spesa del Comune. Per gli usi di cui alle lettere a), b), e c) le erogazioni sono distribuite senza contatore, per l'obiettiva impossibilità di installazione durante i periodi invernali a causa del gelo.

E' fatto divieto di:

I. prelevare acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi da quelli domestici e comunque con sistemi che ne impediscano il libero deflusso;

II. prelevare acqua dalle bocche di annaffiamento di strade, giardini pubblici e di lavaggio delle fognature, se non da parte delle persone a ciò autorizzate e per gli usi cui sono destinate;

III. prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento incendi, carico degli automezzi antincendio, addestramento o controlli di efficienza degli impianti da parte del personale abilitato allo scopo (vigili del fuoco) E' consentito anche prelevare acqua dalle bocche antincendio da parte del personale del Comune.

IV. In caso di necessità, il prelievo per uso antincendio è consentito anche dagli impianti di cui alla lettera a) e b).

Per l'alimentazione di bocche antincendio, per ragioni di sicurezza, non è prevista l'installazione di apparecchi di misura. Gli idranti e le bocche antincendio all'interno di edifici, stabilimenti, cantieri, sono soggetti al pagamento di una quota annua. Il Comune non assume comunque alcuna responsabilità circa la pressione e la portata dell'acqua al momento dell'uso.

Per l'annaffiamento di orti e piccoli giardini, per fontane e piscine che scaricano al di fuori della pubblica fognatura o nelle condotte delle acque bianche, o per altri usi analoghi, il Comune può autorizzare l'installazione di un misuratore separato. Il contatore dovrà essere installato sullo stesso allacciamento predisposto per l'immobile di riferimento e dovrà alimentare un impianto idrico completamente separato dall'impianto per uso civile. Condizioni e modalità per la fornitura saranno stabilite dal Comune di volta in volta con separato provvedimento.

art. 4

FORNITURA DELL'ACQUA

La fornitura d'acqua potabile verrà effettuata direttamente ai proprietari degli stabili. Potrà essere ottenuta pure dagli inquilini però all'atto del contratto sono tenuti a presentare l'autorizzazione del proprietario.

I cantieri edili riguardanti nuove costruzioni o consistenti ristrutturazioni, dovranno richiedere l'allacciamento provvisorio all'acquedotto comunale per la fornitura e l'utilizzo dell'acqua nel cantiere stesso. L'autorizzazione verrà rilasciata unitamente alla concessione edilizia previa sottoscrizione del contratto di fornitura dell'acqua per uso cantiere redatto dall'ufficio tributi oppure dal Servizio Entrate-Comun General de Fascia secondo i criteri previsti nell'allegato B al presente regolamento . Nel caso di edifici in condominio, la fornitura dovrà essere effettuata all'amministratore del

condominio stesso, il quale ne risponderà ai sensi di legge.

Nel caso di edifici per i quali non sia prescritta la costituzione in condominio, è consentita la fornitura dell'acqua sia singolarmente a tutti i proprietari con i contatori individuali (solo per forniture già esistenti) sia cumulativamente con contatore unico (nuove forniture) sempre che i proprietari stipolino un unico contratto.

Sia nel caso di edificio condominiale sia nel caso di edificio non condominiale servito da un unico contatore, il sottoscrittore del contratto sarà considerato quale responsabile cui far riferimento per le fatturazioni e per ogni altro obbligo conseguente, esonerando in tal modo il comune da eventuali riparti su più utenze.

Se per servire l'utente si dovessero porre tubazioni su terreni di terzi, il richiedente dovrà fornire il nulla osta del proprietario del terreno per servitù dell'acquedotto. Per contro il proprietario del terreno attraversato deve autorizzarne l'attraversamento, a cura e spese dell'utente, laddove arreca minor danno.

art. 5 CONTRATTO PER LA FORNITURA

La distribuzione dell'acqua sarà concessa all'utente previa sottoscrizione del contratto di fornitura in carta resa legale, secondo lo schema che sarà predisposto a cura del Comune.

Ogni somministrazione è precaria ed è revocabile da parte del Comune in qualsiasi momento per giustificati motivi, anche senza preavviso se ciò fosse dettato da cause di forza maggiore, e senza indennità.

La forma del contratto comporta, da parte dell'utente, l'obbligo di osservare e rispettare senza riserve ed eccezioni, le condizioni del presente regolamento.

Il contratto entra in vigore dal giorno della sottoscrizione dello stesso, e scade il 31 dicembre dello stesso anno, salvo disdetta scritta di una delle parti. Si rinnova poi tacitamente ogni anno ove non ne sia data dall'utente disdetta scritta. La disdetta dovrà essere fatta servendosi degli appositi moduli predisposti a cura del Comune ed avrà decorrenza dal giorno successivo all'ultima lettura, che avverrà entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla richiesta.

Il rinnovo s'intenderà fatto alle condizioni del regolamento ed alle tariffe in vigore nel giorno del rinnovo.

art. 6 VINCOLO DI CONCESSIONE

E' riservato al comune il diritto di vincolare la concessione ad altre condizioni non contenute nel presente regolamento, consigliate da considerazioni di pubblico interesse.

L'utente non può cedere ad altri, nemmeno in parte, l'acqua ad esso concessa, può solo il proprietario distribuirla ai propri inquilini.

art. 7 INTERRUZIONE EROGAZIONE

L'acqua sarà distribuita, di norma, continuativamente.

Il Comune non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso e per diminuzioni di pressioni dovute a causa di forza maggiore od a necessità di lavori. Pertanto le utenze che per loro natura richiedono una continuità assoluta di servizio dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva.

Per sopperire ai fabbisogni d'emergenza nell'eventualità di incidenti il Comune avrà comunque la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua.

In caso di interruzione prevedibile il Comune provvederà ad avvertire tempestivamente gli utenti a mezzo di pubblico avviso.

Per l'interruzione richiesta dagli utenti la domanda dovrà essere fatta da questi al Comune 3(tre) giorni prima della data scelta e nella rigorosa osservanza di quanto disposto dall'art. 23. Né in questi casi né in quello di interruzione per rotture o guasti gli utenti potranno reclamare indennità o

riduzioni di pagamento.

CAPO III

APPARECCHI DI MISURA –ACCERTAMENTO DEI CONSUMI

art. 8

APPARECCHI DI MISURA

Gli apparecchi di misura sono forniti dal Comune e rimangono di proprietà dell'Ente.

Il tipo ed il calibro di essi sono stabiliti dal Comune in relazione al tipo di fornitura ed alla potenzialità degli apparecchi di utilizzazione inseriti o da inserirsi nell'impianto che l'utente è tenuto a dichiarare nell'atto della domanda di allacciamento.

L'apparecchio di misura è fornito all'utente dal Comune, che ne rimane proprietario.

L'installazione è effettuata direttamente dall'utente, con spese a proprio carico.

Ogni singolo insediamento con allacciamento per uso non domestico e promiscuo e ogni singola unità immobiliare, anche se di stesso proprietario o locatore, devono essere muniti di proprio misuratore di consumo fatti salvi i casi previsti dall'art. 4.

L'utente è il consegnatario degli apparecchi di misura ed è tenuto a prendere adeguate misure per riparare gli stessi da gelo e manomissioni.

Nel caso di guasti e manomissioni l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Comune affinché esso possa provvedere alle relative riparazioni e sostituzioni.

L'utente ha l'obbligo di rimborsare tutte le spese sostenute per la riparazioni o le sostituzioni del contatore causate da fatti a lui imputabili, compresa la rottura per gelo.

art. 9

VERBALI DI POSA O RIAPERTURA CONTATORE

All'atto della messa in opera o della riapertura dell'apparecchio misuratore viene redatto un verbale di posa, sottoscritto dall'utente, su modulo a stampa predisposto dal Comune nel quale sono menzionati il tipo dell'apparecchio, la caratteristica, il numero di matricola ed il consumo registrato dal misuratore stesso.

Al misuratore viene applicato il sigillo del Comune, che potrà essere rimosso solamente dal personale autorizzato dal Comune. Eventuali manomissioni o rimozioni del sigillo sono considerate alla stregua di alterazioni non autorizzate dall'apparecchio.

art. 10

RIMOZIONE E SOSTITUZIONE DEL CONTATORE

All'atto della rimozione e della sostituzione degli apparecchi di misura vengono stesi, su appositi moduli predisposti dal Comune, i relativi verbali firmati dall'utente e gli incaricati del Comune medesimo.

Tali moduli, oltre ai dati di cui all'art. precedente, devono indicare il motivo della sostituzione o rimozione e le eventuali irregolarità riscontrate.

Una copia del verbale è consegnata all'utente, se reperibile.

Art. 11

LETTURA DEI MISURATORI

Le letture generali dei contatori saranno effettuate a scadenze disposte dall'Amministrazione comunale.

Potranno comunque essere effettuate singole verifiche sia dei contatori che degli impianti di distribuzione.

Il rifiuto di far eseguire le verifiche da diritto al Comune di ridurre l'erogazione dell'acqua. La

constatazione del rifiuto sarà verbalizzata dagli incaricati.

Il Comune potrà chiedere all'utente l'autolettura del contatore mediante consegna/spedizione agli uffici comunali di apposito modulo di dichiarazione come potrà avvalersi di addebitare in base a stime sui consumi registrati o previsti per il periodo dell'anno di cui trattasi. Nel caso non pervenisse l'autolettura da parte dell'utente il Comune potrà procedere alla fatturazione sulla base di un consumo presunto determinato con la media dei consumi dei tre anni precedenti a quello considerato o, in assenza di tale dato, all'ultimo consumo annuale misurato.

art. 12

QUANTIFICAZIONE LETTURA

In base alle letture rilevate l'ufficio procede entro il 31 agosto dell'anno successivo al computo del consumo avvenuto nell'anno precedente.

art. 13

FACOLTA' DELL'UTENTE

L'utente ha sempre diritto di richiedere la verifica del contatore.

Il Comune può, a suo criterio ed in ogni momento, sottoporre i misuratori ad opportuno controllo assumendone tutte le spese relative.

art. 14

DETERMINAZIONE CONSUMO PER GUASTO CONTATORE

Qualora il contatore cessasse di indicare la quantità di acqua erogata, sarà valutato il consumo, per il periodo di mancato funzionamento, in base alla media degli ultimi 3 (tre) anni precedenti a quello del malfunzionamento. In assenza di tale dato si prenderà l'ultimo consumo letto o, se anche tale lettura non fosse disponibile, o in base all'art. 23 norma transitoria.

E' fatta salva una maggiorazione del 30% quando risulti che il difettoso o mancato funzionamento del misuratore è dovuto a guasto imputabile all'utente.

Nei casi di manomissione del contatore, da attribuirsi a colpa dell'utente, quando manchi ogni elemento di riferimento al consumo precedente, il consumo è determinato dal Comune su accertamenti tecnici insindacabili.

TARIFFE E PAGAMENTI

art. 15

COMPOSIZIONE TARIFFA

La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio relativo alla captazione, adduzione e distribuzione dell'acqua potabile.

La tariffa è composta da una quota fissa e una variabile, è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, come previsto dal sistema tariffario approvato dalla Provincia Autonoma di Trento d'intesa con la Rappresentanza Unitaria dei Comuni.

La fattura relativa comprende un numero di quote fisse corrispondente al numero di unità abitative/produttive servite dal singolo contatore.

Nella modulazione della tariffa sono assicurate agevolazioni per i consumi domestici essenziali, intesi come prima fascia di consumo relativa alle necessità domestiche fondamentali. Sono inoltre previste maggiorazioni della tariffa base unificata per le fasce di consumo eccedenti il consumo base, allo scopo di contenere gli sprechi.

Presso il Comune sarà tenuto uno schedario, contenente la lettura dei consumi annuali di ogni utente.

art. 16

RISCOSSIONE

Alla riscossione sarà provveduto mediante fatturazione. Il pagamento dovrà essere effettuato entro la data di scadenza indicata sulla fattura stessa.

Trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della scadenza della fattura, il Comune invierà all'utente un avviso bonario di pagamento.

Trascorsi ulteriori 30 (trenta) dalla data di scadenza di pagamento dell'avviso bonario, verrà emesso un sollecito di pagamento addebitando gli interessi legali per i giorni suddetti nella misura del tasso in vigore, le spese di notifica e quelle di istruttoria della pratica pari ad € 5,00.

Trascorsi ulteriori 15 (quindici) giorni dall'invio del sollecito, il Comune si riserva la facoltà di ridurre l'erogazione dell'acqua.

Qualsiasi contestazione relativa alla fattura dovrà essere effettuata entro la data di versamento riportata del documento.

art. 17

DELIBERAZIONE TARIFFE

Le tariffe ai consumi di cui alle categorie previste dall'art. 2 del presente regolamento, e le quote annuali per le bocche antincendio sono deliberate **dalla Giunta Comunale** nelle forme di legge.

È stabilito anche il costo fisso per ogni categoria; nel caso di derivazioni condominiali il costo fisso va moltiplicato per il numero delle unità abitative fornite.

art. 18

RISCOSSIONE COATTIVA

Per il recupero del credito si applicano le disposizioni di cui all'art. 69 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n.43 e s.m. o si provvederà in forza del R.D. 14 aprile 1910, n. 639, così come confermato dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997.

INDENIZZI

art. 19

INDENIZZI PER SOSPENSIONE FORNITURA

L'utente non potrà pretendere indennizzi di sorta per l'interruzione del servizio di fornitura dell'acqua derivanti da cause di forza maggiore. Egli è tenuto immediatamente a dare avviso delle interruzioni che si verificassero alle sue bocche d'afflusso affinché si possa porvi subito riparo.

Quando la sospensione dell'acqua perdurasse per un periodo superiore a 5 (cinque) giorni consecutivi, si farà obbligo all'abbuono relativo al prezzo della erogazione convenuta e non goduta per tutto il tempo successivo a detto periodo. L'utente dovrà però dare avviso dell'avvenuta interruzione all'Ufficio comunale.

CAPO IV

DISPOSIZIONI GENERALI

art. 20

SPESE A CARICO UTENTE

Tutte le spese riguardanti tasse, noli, bolli, IVA, etc. relative ad abbonamenti, trapassi, cessazioni o variazioni di qualunque natura, saranno a carico degli utenti interessati.

art. 21

PARTI INTEGRANTI DEL CONTRATTO

Le disposizioni del presente regolamento formano parte integrante del contratto previsto all'art. 5.

art. 22

MODIFICHE REGOLAMENTO

Sarà sempre diritto dell'Amministrazione comunale modificare in qualsiasi tempo in tutto od in parte le disposizioni del presente regolamento, sempre ch  le modifiche non siano in contrasto con le leggi od i regolamenti dello Stato.

Le infrazioni alle norme del presente regolamento vengono rilevate dal personale del Comune.

art. 23

NORMA TRANSITORIA

Dal 1° gennaio 2000, per le utenze che non avessero ancora installato il contatore, la determinazione dei corrispettivi avverr  in relazione a un volume di consumo presunto secondo i criteri stabiliti con deliberazione n. 17568 di data 30 dicembre 1996 della Giunta provinciale di Trento.

Sar  facolt  dell'utente richiedere l'installazione del contatore – a cura e spese del medesimo – alle condizioni e con le modalit  stabilite dal presente regolamento per i nuovi allacciamenti.

Nel caso di rifacimento degli allacciamenti esistenti dovr  essere comunque installato il contatore e richiesta una nuova autorizzazione come per i nuovi allacciamenti. La distribuzione dell'acqua sar  concessa previa autorizzazione del contratto di fornitura ed alle condizioni previste dal presente regolamento.

art. 24

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste da altre norme legislative, le violazioni degli obblighi e dei divieti stabiliti dal presente regolamento sono punite, con una sanzione amministrativa, ai sensi degli artt. 106 e seguenti del T.U. della Legge Comunale e Provinciale.

CAPO V

NORME TECNICHE

Art. 25

PRESCRIZIONI E COLLAUDI

L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno dall'uscita del misuratore fino all'entrata dei singoli apparecchi di utilizzazione e degli apparecchi stessi sono interamente a carico del proprietario dello stabile o per esso dell'utente.

Per la loro esecuzione il proprietario e/o l'utente si affidano ad installatori di fiducia abilitati che siano in possesso dei necessari requisiti tecnico professionali ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46.

Gli installatori, nell'esecuzione dei lavori, devono attenersi alle norme generali obbligatorie esistenti, quali la legge 5 marzo 1990, n. 46 e loro future eventuali modificazioni, rilasciando al committente al termine dei lavori la dichiarazione di conformit  degli impianti realizzati.

Il Comune si riserva di formulare le prescrizioni speciali che riterrà necessarie e di verificare gli impianti interni prima che siano posti in servizio o quando lo creda opportuno, senza che da ciò derivi per essa assunzione di alcuna responsabilità presente o futura. Qualora tali installazioni non risultassero conformi alle norme, il Comune potrà rifiutare o sospendere la fornitura.

Art. 26

INSTALLAZIONI NELLE CONDUTTURE

Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono all'esterno degli stabili su cortili o su aree scoperte, devono essere messe in opera a profondità non inferiore ad un metro dal piano di terra, a sufficiente distanza dai canali d'acqua di rifiuto e a quota ad essi superiore.

All'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate e non in vicinanza di superfici riscaldate (camini eccetera). Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate.

Nessun tubo dell'impianto potrà di norma sottopassare od essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili.

Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, detti tubi dovranno essere protetti da tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione.

Gli eventuali giunti dovranno distare almeno un metro dall'estremità dell'attraversamento.

Nei punti più depressi delle condotte saranno installati rubinetti di scarico. Ogni colonna montante deve avere alla base oltre al rubinetto di scarico anche un rubinetto d'intercettazione.

Art. 27

COLLEGAMENTI DI IMPIANTI ED APPARECCHI

E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee. Il collegamento con impianti per la produzione di acqua calda è ammesso solamente quando sia installata idonea "valvola di non ritorno".

E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.

Tutte le bocche debbono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dei recipienti ricevitori.

Art. 28

BOCCE ANTINCENDIO PRIVATE

Alle bocche antincendio private, qualora non inserite sotto contatore, viene applicato a cura del Comune uno speciale sigillo.

L'utente ha diritto di servirsi della bocca antincendio esclusivamente in caso di incendio, e qualora ne faccia uso deve dare comunicazione entro le 24 ore successive, affinché il Comune possa provvedere alla risigillatura.

Art. 29

PRESE DI TERRE

L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.

Art. 30

IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua all'interno degli edifici devono essere realizzate in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.

E' vietato in ogni caso l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.

Gli schemi d'impianto di pompaggio da adottarsi devono essere sottoposti all'approvazione del Comune, il quale può prescrivere eventuali modifiche.

Art. 31

SERBATOI

Nel caso si renda indispensabile l'accumulo di acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

Art. 32

MODIFICHE

Il Comune può richiedere in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il buon funzionamento degli impianti interni, che fossero imposte da esigenze di corretta misura o di manutenzione degli apparecchi di misura o da esigenze di sicurezza, e l'utente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che gli verranno prescritti.

In caso d'inadempienza il Comune ha facoltà di sospendere l'erogazione finché l'utente non abbia provveduto a quanto prescrittogli, senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dalla osservanza degli obblighi contrattuali.

Art. 33

PERDITE, DANNI E RESPONSABILITA'

Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, da qualunque causa prodotte, né il Comune può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni a persone o a cose che potessero derivare da deficienze degli impianti interni, anche se tali deficienze venissero rilevate dal proprio personale.

Art. 34

VIGILANZA

Il Comune ha sempre diritto di far ispezionare dai suoi incaricati in qualsiasi momento gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata.

Gli incaricati muniti di tessera di riconoscimento o di altro distintivo hanno pertanto la facoltà di accedere nella proprietà privata, sia per le periodiche verifiche di consumo, sia per accertare

alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio sia in generale, sia in rapporto al presente regolamento ed ai patti contrattuali.

In caso di opposizione o di ostacolo il Comune si riserva il diritto di sospendere immediatamente l'erogazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano potuto aver luogo e sia stata accertata la regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi o di indennizzi di sorta da parte dell'utente.

Il Comune si riserva altresì la facoltà di verificare gli impianti, di prescrivere modifiche, di sospendere la fornitura a quelle installazioni che non corrispondono alle norme di sicurezza ed alle direttive del presente regolamento.

Resta infine salvo il diritto del Comune di revocare il contratto di fornitura e di esigere il pagamento di qualsiasi suo credito comunque maturato nei casi precedentemente previsti.

art. 35

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il 01.01.2014.

CAPO I

GESTIONE DELL'ACQUA

ART. 1 – Premesse	2
-------------------	---

CAPO II

DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

ART. 2 – Usi dell'acqua	2
ART. 3 – Impianti uso pubblico	3
ART. 4 – Fornitura dell'acqua	3
ART. 5 – Contratto per la fornitura	4
ART. 6 – Vincolo di concessione	4
ART. 7 – Interruzione di erogazione	4

CAPO III

APPARECCHI DI MISURA

ART. 8 – Apparecchi di misura	5
ART. 9 – Verbali di posa o riapertura contatore	5
ART. 10 – Rimozione o sostituzione del contatore	5
ART. 11 – Lettura dei misuratori	5
ART. 12 – Quantificazione lettura	6
ART. 13 – Facoltà dell'utente	6
ART. 14 – Determinazione consumo per guasto contatore	6
ART. 15 – Composizione tariffa	6
ART. 16 – Riscossione	7
ART. 17 – Deliberazione tariffe	7
ART. 18 – Riscossione coattiva	7
ART. 19 – Indennizzi per sospensione fornitura	7

CAPO IV

Disposizioni generali

ART. 20 – Spese a carico dell'utente	7
ART. 21 – Parti integranti del contratto	8
ART. 22 – Modifiche regolamento	8
ART. 23 – Norma transitoria	8
ART. 24 – Sanzioni amministrative	8

CAPO V

Norme tecniche

ART. 25 – Prescrizioni e collaudi	8
ART. 26 – Installazioni nelle condutture	9
ART. 27 – Collegamenti di impianti ed apparecchi	9
ART. 28 - Bocche di antincendio private	9
ART. 29 – Prese di terra	10
ART. 30 – Impianti di sollevamento	10
ART. 31 – Serbatoi	10
ART. 32 – Modifiche	10
ART. 33 – Perdite, danni e responsabilità	10
ART. 34 – Vigilanza	10
ART. 35 - Entrata in vigore	11

ALLEGATO A

DISCIPLINARE PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER USO PRODUZIONE DI NEVE PROGRAMMATA

CAPO I (condizioni di fornitura)

Art. 1

E' consentito il prelievo di acqua potabile, derivata dall'acquedotto comunale, da impiegare in impianti di neve programmata.

Art. 2

Ogni fornitura di acqua di cui all'art. 1 è data a titolo puramente precario e può essere fatta solo con impiego di quantità d'acqua residua dalle forniture per usi civili.

Art. 3

Ogni spesa derivante dalle forniture di cui all'art. 1 verrà addebitata pro-quota agli utilizzatori compresi i maggiori oneri che tale uso degli impianti di acquedotto potrà determinare per la normale distribuzione d'acqua per usi civili.

Art. 4

Ogni concessione potrà essere revocata, senza preavviso, per motivi tecnici o sopravvenute maggiori esigenze per gli impieghi civili dell'acqua potabile. La sospensione o l'interruzione della fornitura non dà diritto a rimborso o a indennizzi di qualsiasi natura.

Art. 5

Il concessionario è responsabile amministrativamente e penalmente di danni a terzi o agli impianti pubblici, dipendenti dall'impiego dell'acqua per la produzione della neve programmata. Il concessionario non può cedere ad altri l'acqua prelevata né utilizzarla per usi diversi dalla produzione di neve programmata.

Art. 6

Il concessionario, come atto di accertamento del presente regolamento, firmerà un apposito foglio di patti e prescrizioni.

Ogni abuso o inadempienza farà decadere immediatamente ed automaticamente il diritto di prelievo, salvo che il fatto non costituisca reato penale, nel qual caso si procederà di conseguenza.

Art. 7

I mc d'acqua da fatturare, non essendo possibile installare i contatori a causa della forte pressione dell'acqua ma soprattutto a causa del gelo, saranno calcolati moltiplicando il consumo medio orario di ogni singolo impianto di produzione della neve programmata per il numero di ore di funzionamento dello stesso.

Art. 8

Il presente disciplinare costituisce un'estensione del regolamento per il servizio acquedotto alle cui norme si fa riferimento per quanto non qui previsto esplicitamente.

Capo II

NORME TECNICHE

Art. 9

E' demandato agli organi tecnici competenti del Comune stabilire la localizzazione, sulla rete dell'acquedotto Comunale, del punto in cui sarà effettuato l'allacciamento nonché il tipo e le dimensioni degli organi di intercettazione, limitazione e misura delle quantità prelevate,

Art. 10

Il prelievo dell'acqua avverrà nella quantità determinata dalla Giunta Comunale, sulla base della disponibilità dell'acqua extra impieghi civili e del numero dei richiedenti, tenuto comunque conto della possibilità tecnica di portata offerta dal ramale di acquedotto interessato e senza disturbare la normale erogazione per usi civili.

Art. 11

La necessità ed il piano tecnico di erogazione dovrà essere comunicato con congruo anticipo ai tecnici comunali competenti, unici abilitati alla manovra delle apparecchiature di regolazioni ed intercettazione.

ALLEGATO B

DISCIPLINARE PER LA FORNITURA DI ACQUA POTABILE PER USO CANTIERE

CAPO I (condizioni di fornitura)

Art. 1

Per i cantieri edili riguardanti nuove costruzioni o consistenti ristrutturazioni, di dovrà richiedere l'allacciamento provvisorio all'acquedotto comunale per la fornitura e l'utilizzo dell'acqua nel cantiere stesso.

Art. 2

Ogni fornitura di acqua di cui all'art. 1 è data a titolo puramente precario e può essere fatta solo con impiego di quantità d'acqua residua dalle forniture per usi civili.

Art. 3

Ogni spesa derivante dalle forniture di cui all'art. 1 verrà addebitata pro-quota agli utilizzatori compresi i maggiori oneri che tale uso degli impianti di acquedotto potrà determinare per la normale distribuzione d'acqua per usi civili.

Art. 4

Ogni concessione potrà essere revocata, senza preavviso, per motivi tecnici o sopravvenute maggiori esigenze per gli impieghi civili dell'acqua potabile. La sospensione o l'interruzione della fornitura non dà diritto a rimborso o a indennizzi di qualsiasi natura.

Art. 5

Il concessionario è responsabile amministrativamente e penalmente di danni a terzi o agli impianti pubblici, dipendenti dall'impiego dell'acqua per uso cantiere
Il concessionario non può cedere ad altri l'acqua prelevata né utilizzarla per usi diversi da quella di cantiere.

Art. 6

Il concessionario, come atto di accertamento del presente regolamento, firmerà un apposito foglio di patti e prescrizioni.

Ogni abuso o inadempienza farà decadere immediatamente ed automaticamente il diritto di prelievo, salvo che il fatto non costituisca reato penale, nel qual caso si procederà di conseguenza.

Art. 7

I mc d'acqua da fatturare, non essendo possibile installare i contatori a causa della forte pressione dell'acqua ma soprattutto a causa del gelo, saranno calcolati tenendo conto dei mc oggetto d'intervento come da concessione edilizia. Per ogni metro cubo edificabile si presuppone un consumo annuo d'acqua pari a litri 250, il consumo d'acqua così ottenuto dovrà essere moltiplicato per la tariffa.

Art. 8

Il presente disciplinare costituisce un'estensione del regolamento per il servizio acquedotto alle cui norme si fa riferimento per quanto non qui previsto esplicitamente.

Capo II

NORME TECNICHE

Art. 9

E' demandato agli organi tecnici competenti del Comune stabilire la localizzazione, sulla rete dell'acquedotto Comunale, del punto in cui sarà effettuato l'allacciamento nonché il tipo e le dimensioni degli organi di intercettazione, limitazione e misura delle quantità prelevate,

Art.10

Il prelievo dell'acqua avverrà nella quantità determinata dalla Giunta Comunale, sulla base della disponibilità dell'acqua extra impieghi civili e del numero dei richiedenti, tenuto comunque conto della possibilità tecnica di portata offerta dal ramale di acquedotto interessato e senza disturbare la normale erogazione per usi civili.

Art. 11

Visto che l' installazione di contatori è da ritenersi inopportuna a causa della forte pressione dell'acqua ma soprattutto a causa del gelo , la necessità ed il piano tecnico di erogazione dovrà essere comunicato con congruo anticipo ai tecnici comunali competenti, unici abilitati alla manovra delle apparecchiature di regolazioni ed intercettazione.

